



*Giunta Regionale della Campania*

**DECRETO DIRIGENZIALE**

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE  
STAFF

**Dott. Rampone Michele**

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
<b>15</b>	<b>02/02/2024</b>	<b>17</b>	<b>6</b>

Oggetto:

*SAANAV srl. Istanza di modifica non sostanziale del 13.07.2023. Approvazione*

Data registrazione	
Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
Data dell'invio al B.U.R.C.	
Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

**PREMESSO CHE**

- alla Ditta SANAV Srl, legale rappresentante e gestore dott.ssa Giusi Lo Maestro, nata a \*\*\*OMISSIS\*\*\*  
\*\*\*OMISSI – P.I. 04373030651 - con D.D. n. 49 del 05.08.2015 è stata rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) - cod. IPPC 5.1-5.3-5.5 - a seguito di riesame e modifica sostanziale dell'impianto di “Trattamento biologico e chimico-fisico di rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi” sito in Benevento - Zona Industriale C.da Ponte Valentino, Foglio 33 particella 1047;
- con DD n. 254 del 17.12.2015 è stato preso atto delle modifiche non sostanziali dovute a:
  1. miglioramento delle operazioni meccaniche preliminari attraverso l'inserimento di una stazione di grigliatura fine in aggiunta a quella di grigliatura grossolana esistente;
  2. modifica dell'impianto di ossidazione chimica Fenton, che consentirà una migliore flessibilità del sistema di trattamento;
  3. disidratazione fanghi effettuata con l'attuale nastropressa opportunamente automatizzata per la disidratazione dei fanghi;
  4. variazione della viabilità interna-resa necessaria al fine di migliorare le condizioni di sicurezza degli operatori addetti alle attività di scarico;
  5. la rilocazione dello stripper adsorber;
  6. la rilocazione dei serbatoi da 10mc destinati al contenimento di acidi e basi;
  7. l'inserimento dell'attività di smaltimento D8 e D9 sui rifiuti CER 130403\* e 160708\*;
  8. nel rispetto dei quantitativi massimi giornalieri ed annuali trattati, la possibilità di trattare i rifiuti tutti i giorni dell'anno sia nella sezione di impianto “chimico fisico” che nella sezione di impianto “biologico”;
  9. la sostituzione delle previste caldaie di riscaldamento dell'acqua per i servizi igienici alimentate a metano con scaldini ad alimentazione elettrica;
  10. l'installazione di un serbatoio di gasolio per l'alimentazione dei muletti;
- Con DD n. 82 del 26.08 2016 è stato autorizzato l'utilizzo del nuovo parco serbatoi;
- Con DD n. 35 del 18.02.2019, è stato preso atto del cambio del rappresentante legale/gestore da Dott.sa Giusi Lo Maestro a ing. Antonio Senatore, nato \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSI, e della modifica non sostanziale dovuta all'inserimento di una fase di pretrattamento;
- Con DD n. 6 del 16.01.2020 è stato preso atto della modifica non sostanziale dell'impianto dovuta:
  1. all'inserimento di una fase di evaporazione;
  2. all'inserimento di un cogeneratore;
  3. alla sostituzione di alcuni dei rifiuti già autorizzati ed in particolare:

**Rifiuti eliminati**

CER	Descrizione
02 07 04	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
05 01 12*	Acidi contenenti oli
05 01 13	Fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie
06 01 02*	Acido cloridrico
07 02 08*	Altri fondi e residui di reazione
07 03 08*	Altri fondi e residui di reazione
07 04 08*	Altri fondi e residui di reazione

07 05 08*	Altri fondi e residui di reazione
07 06 08*	Altri fondi e residui di reazione
07 07 08*	Altri fondi e residui di reazione
07 01 08*	Altri fondi e residui di reazione
08 01 18	Fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici,diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17*
08 03 16*	residui di soluzione chimiche per incisione
10 01 22*	Fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie,contenenti sostanze pericolose;
10 07 07 *	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento contenenti oli
10 13 14	Rifiuti e fanghi di cemento
13 01 04*	Emulsioni clorate
13 08 01*	Fanghi ed emulsioni prodotti dai processi di dissalazione

### Rifiuti inseriti con indicazione delle attività di gestione che si intendono effettuare

CER	Descrizione	Codice attività						
		D9	D8	D15	D14	D13	R12	R13
01 05 07	Fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 010505 e 010506.	X		X	X	X	X	X
02 01 02	Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	X		X	X	X	X	X
02 01 06	feci animali, urine e letame(comprese le lettiere usate) effluenti raccolti separatamente e trattati fuori sito	X	X	X				
02 02 01	Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	X	X	X			X	X
02 02 04	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	X	X	X				
02 03 05	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	X	X	X				
02 06 03	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	X	X	X				
04 01 04	Liquido di concia contenente cromo	X		X	X	X	X	X
04 01 06	Fanghi prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo	X		X	X	X	X	X
06 10 02*	Rifiuti contenenti sostanze pericolose	X		X	X	X	X	X
08 01 14	Fanghi prodotti da pitture e vernici,diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13	X	X	X			X	X
13 04 01*	oli di sentina della navigazione interna	X	X	X	X	X		
14 06 03*	Altri solventi e miscele di solventi	X		X	X	X	X	X
14 06 04*	Fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati	X		X	X	X	X	X
16 05 07*	Sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose	X		X	X	X	X	X
16 05 08*	Sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose	X	X	X	X	X	X	X
18 01 06*	Sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X	X	X	X
19 08 09	Miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili	X		X	X	X	X	X

- Con DD n. 53 del 13.07.2021 è stato preso atto della modifica non sostanziale dovuta a:
1. potenziamento dell'impianto di aspirazione ed abbattimento delle emissioni in atmosfera prodotte;
  2. installazione di un sistema di disoleazione in aggiunta all'impianto di trattamento in batch ad oggi presente;
  3. installazione di ulteriore centrifuga e di un gruppo automatico per il condizionamento del fango;
  4. l'aumento del numero di giorni di trattamento rifiuti;
  5. la diversa modalità di allocazione dei rifiuti posti all'interno del capannone (area dedicata all'attività R13 e D15) e l'aumento della quantità massima stoccabile;
  6. l'implementazione del trattamento in batch;
  7. l'incremento delle aree dei rifiuti prodotti;

8. la realizzazione di un'area di pre-accettazione dei rifiuti in ingresso;

9. la riallocazione di alcuni impianti;

- Con DD n. 108 del 07.11.2022 è stato preso atto della modifica non sostanziale dovuta alla "Realizzazione di un impianto di essiccamento fanghi del tipo a tappeti mobili a bassa temperatura (75-120°C) con un aumento della superficie impiantistica di circa 1670mq e quindi inferiore al 10% della superficie dell'impianto nell'attuale configurazione";
- con nota PG n. 234622 del 05.05.2023 è stato preso atto della modifica non sostanziale dovuta alla sostituzione del Codice EER 060704\* (Soluzioni d'acidi, ad esempio acido di contatto) con l'EER 130508\* (Miscugli di rifiuti prodotti dalle camere a sabbia e dei prodotti di separazione olio/acqua);
- con nota del 12.07.2023, acquisita al PG n. 356007 del 13.07.2023, la SANAV srl ha presentato istanza di modifica non sostanziale dell'impianto dovuta, in particolare:

1. utilizzo della linea fanghi, completa di essiccatore, per il trattamento di fanghi conferiti da terzi allo stato palabile, e precisamente:

Codice CER	Descrizione del rifiuto
010504	fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci
010505*	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli
010506*	fanghi di perforazione e altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose
010507	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 010505 e 010506
010508	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli di cui alle voci 010505 e 010506
020101	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
020201	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
020204	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
020301	fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti
020305	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
020502	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
020603	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
040106	fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo
040219*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
040220	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 040219*
060502*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
060503	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 060502
070111*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
070112	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070111*
070211*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
070212	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070211*
070311*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
070312	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070311*
070411*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
070412	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070411
070511*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
070512	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070511*
070611*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
070612	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070611*
070711*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
070712	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070711*
080114	fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13
080115*	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi o altre sostanze pericolose
080116	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 080115*
080117*	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
080202	fanghi acquosi contenenti materiali ceramici
080307	fanghi acquosi contenenti inchiostro

080314*	fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
080315	fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 080314
080411*	fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
080412	fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 080411
080413*	fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
100120*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
100121	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 100120*
100123	fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 100122*
100213*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento di fumi, contenenti sostanze pericolose
100214	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 100213
100325*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
100326	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 100325*
100506*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
100607*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
100705	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
100817*	fanghi residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
100818	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 100817*
101213	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
110108*	fanghi di fosfatazione
110109*	fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose
110110	fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 110109*
110115*	eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose
120114*	fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose
120115	fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 120114*
120118*	fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio
130502*	fanghi di prodotti da separazione olio/acqua
130503*	fanghi da collettori
140604*	fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati
190205*	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici contenenti sostanze pericolose
190206	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 190205*
190805	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
190807*	soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
190811*	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose
190812	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190811*
190813*	fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali
190814	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190813*
190902	fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua
190903	fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione
190906	soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
191105*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
191106	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 191105*
191303*	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose
191304	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 191303*
191305*	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose
191306	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 191305*
200304	fanghi delle fosse settiche

Per i suddetti Codici EER la Ditta è già autorizzata al ritiro allo stato liquido ovvero se sono prevalentemente costituiti da una fase acquosa;

2. All'inserimento dei Codici EER 050103\* e 130208\*, da sottoporre ad operazioni D15, D14, D13, R12 e R13;

- nella relazione allegata alla comunicazione di modifica non sostanziale la SANAV srl ha dichiarato che la modifica:

1. non comporta modifiche di quantitativi di rifiuti trattati su base giornaliera ed annuale;

2. non comporta modifiche alle attività di trattamento, in quanto l'attività che si intende svolgere è ascrivibile tra quelle D9 – Trattamento fisico-chimico;
  3. non comporta aumento delle quantità massime stoccabili di rifiuti pericolosi;
  4. comporta un aumento delle quantità massime stoccabili di rifiuti non pericolosi inferiore al 10% di quelle ad oggi autorizzate;
  5. comporta una riduzione degli inquinanti rilasciabili nello scarico finale;
- la Ditta ha versato la tariffa istruttoria, pari a euro 2000,00, ai sensi della DGR Campania n. 43 del 18.03.2021;
  - con nota PG 364360 del 18.07.2023 è stata indetta la Conferenza dei servizi in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'Art. 14.bis della L. n. 241/90, alla quale sono stati invitati l'ARPAC Dipartimento provinciale di Benevento, il Comune di Benevento, la Provincia di Benevento, l'ASL BN1 e il Consorzio ASI di Benevento. La documentazione è stata inoltre inviata all'Università Parthenope di Napoli per il parere tecnico istruttorio di cui alla Convenzione stipulata con la Regione Campania;
  - entro il termine del 02.08.2023 le Amministrazioni interessate potevano richiedere chiarimenti ed integrazioni e che entro il 10.09.2023 le stesse erano tenute a rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza, salvo eventuali richieste di integrazioni;
  - l'ARPAC, con nota prot. 48734 del 28.07.23, acquisita in pari data al prot. 383232, ha richiesto integrazioni e chiarimenti;
  - in data 14.08.2023 sono state acquisite al prot. 404425 le suddette integrazioni, che sono state trasmesse dalla SANAV srl anche agli altri Enti interessati;
  - L'ARPAC con nota prot. 54525 del 6.09.23, acquisita al prot. 431132 del 12.09.2023 ha trasmesso il parere favorevole di competenza con le prescrizioni riportate nel presente dispositivo;
  - Con nota del 22.12.2023, acquisita al PG n. 620649 del 27.12.2023, la SANAV ha comunicato le precisazioni richieste per le vie brevi dall'Università Parthenope di Napoli, relative alla suddetta modifica non sostanziale, che sono state inviate alla stessa Università con nota PG n. 5307 del 04.01.2024;
  - Con nota PG n. 20775 del 12.01.2024 l'Università Parthenope ha trasmesso il parere con cui la stessa ha ritenuto ammissibile la modifica non sostanziale proposta, richiedendo che le precisazioni trasmesse dalla Ditta in data 22.12.2023 vengano riportate chiaramente all'interno della documentazione che la stessa società produrrà per la procedura di riesame con valenza di rinnovo tuttora in corso;

#### **TENUTO CONTO che**

- Gli altri Enti interessati non hanno fatto pervenire nei termini fissati le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza;
- Ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 14-bis della L. 241/90, l'eventuale mancata comunicazione della determinazione di cui sopra entro tale termine, ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti indicati, equivalgono ad assenso senza condizioni - fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, ancorché implicito;
- Con nota 43673 del 25.01.2024 è stata adottata la Determinazione conclusiva positiva della Conferenza di Servizi relativa modifica non sostanziale dell'impianto dovuta a:
  1. utilizzo della linea fanghi, completa di essiccatore, per il trattamento di fanghi conferiti da terzi allo stato palabile degli EER sopra indicati e riportati nel dispositivo;
  2. All'inserimento dei Codici EER 050103\* e 130208\*, da sottoporre ad operazioni D15, D14, D13, R12 e R13;
- Nella citata determinazione conclusiva si precisava che, per il rilascio del presente decreto, la SANAV srl provvedesse ad aggiornare le schede I ed INT4, che sono pervenute alla UOD 501706 con nota PG n. 45487 del 26.01.2024;

- l'Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con D.D. n. 49 del 05.08.2015 e successive modifiche, è tutt'ora valida, in quanto la Ditta ha presentato nei termini assegnati l'istanza di riesame con valenza di rinnovo;
- del parere favorevole con prescrizioni espresso dall'ARPAC con nota prot. 54525 del 06.09.2023, acquisita al PG n. 431132 del 12.09.2023;
- del parere dell'Università Parthenope del 12.01.2024, acquisito al PG n. 20775 del 12.01.2024, con cui la stessa, ritenendo ammissibile la modifica non sostanziale proposta, richiede che le precisazioni trasmesse dalla Ditta in data 22.12.2023 e inviate alla stessa con nota PG n. 5307 del 04.01.2024, vengano riportate chiaramente all'interno della documentazione che la stessa società produrrà per la procedura di riesame con valenza di rinnovo tuttora in corso;
- gli altri Enti interessati (Comune di Benevento, Consorzio ASI, Provincia di Benevento, ASL BN1) nei termini assegnati non hanno fatto pervenire alcuna determinazione in merito alla decisione oggetto della Conferenza; e pertanto se ne acquisisce l'assenso ai sensi dell'art. 14-ter, c. 7 della L. n. 241/90;

#### TENUTO CONTO, altresì

- della dichiarazione sull'assenza di condizioni di conflitto di interessi resa, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e dell'art. 6, comma 2, del DPR 62/13, unitamente al Responsabile del procedimento;
- della dichiarazione circa l'insussistenza di cause di divieto, decadenza e sospensione previste dall'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011. A tal proposito in data 23.01.2024 la UOD 501706 ha effettuato la richiesta di rilascio di comunicazione antimafia tramite la BDNA e allo stato la domanda risulta in istruttoria;

#### RITENUTO

di dover prendere atto delle modifiche non sostanziali comunicate, ai sensi del comma 1 dell'art.29nonies del D. Lgs. 152/06 Titolo III-bis;

#### VISTI

- il D.Lgs.152/06 e s.m.i ;
- il D.M. 24.04.08 e smi;
- la DGRC 925/2016;
- La DGRC 43/2021;

Alla stregua dell'istruttoria e dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa compiuta dal responsabile del procedimento Dott. Gianluca Aceto, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri Enti, propedeutiche ed essenziali all'esercizio dell'attività,

#### DECRETA

Per quanto espresso in premessa, che si intende trascritto e riportato,

- **di prendere atto** della modifica non sostanziale comunicata con nota PG n. 356007 del 12.07.2023 dalla SANAV srl - legale rappresentante e gestore ing. Antonio Senatore nato a \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMIS ed impianto sito in zona ASI Z5 Loc. Ponte Valentino - dovuta in particolare:

1. **utilizzo della linea fanghi, completa di essiccatore, per il trattamento di fanghi conferiti da terzi allo stato palabile di seguito indicati:**

Codice CER	Descrizione del rifiuto
010504	fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci
010505*	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli
010506*	fanghi di perforazione e altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose
010507	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 010505 e 010506
010508	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli di cui alle voci 010505 e 010506
020101	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
020201	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
020204	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
020301	fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti
020305	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
020502	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

020603	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
040106	fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo
040219*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
040220	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 040219*
060502*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
060503	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 060502
070111*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
070112	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070111*
070211*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
070212	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070211*
070311*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
070312	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070311*
070411*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
070412	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070411
070511*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
070512	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070511*
070611*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
070612	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070611*
070711*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
070712	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070711*
080114	fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13
080115*	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi o altre sostanze pericolose
080116	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 080115*
080117*	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
080202	fanghi acquosi contenenti materiali ceramici
080307	fanghi acquosi contenenti inchiostro
080314*	fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
080315	fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 080314
080411*	fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
080412	fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 080411
080413*	fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
100120*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
100121	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 100120*
100123	fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 100122*
100213*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento di fumi, contenenti sostanze pericolose
100214	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 100213
100325*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
100326	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 100325*
100506*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
100607*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
100705	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
100817*	fanghi residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
100818	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 100817*
101213	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
110108*	fanghi di fosfatazione
110109*	fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose
110110	fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 110109*
110115*	eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose
120114*	fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose
120115	fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 120114*
120118*	fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio
130502*	fanghi di prodotti da separazione olio/acqua
130503*	fanghi da collettori
140604*	fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati



190205*	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici contenenti sostanze pericolose
190206	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 190205*
190805	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
190807*	soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
190811*	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose
190812	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190811*
190813*	fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali
190814	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190813*
190902	fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua
190903	fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione
190906	soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
191105*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
191106	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 191105*
191303*	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose
191304	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 191303*
191305*	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose
191306	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 191305*
200304	fanghi delle fosse settiche

Per i suddetti Codici EER la Ditta è già autorizzata al ritiro allo stato liquido ovvero se sono prevalentemente costituiti da una fase acquosa;

2.All'inserimento dei Codici EER 050103\* e 130208\*, da sottoporre ad operazioni D15, D14, D13, R12 e R13;

**- di adottare le seguenti prescrizioni:**

**Prescrizioni ARPAC**

A – COMPONENTE RIFIUTI

1. Si prende atto che per i fanghi prodotti da SANAV dopo il trattamento di essiccazione risultano dichiarati gli EER 190304\*, 190305, 190306\*, 190307, 190811\*, 190812, 190813\*, 190814, 190205\*, 190206.
2. Si prende atto degli EER riportati a pag. 19 della Relazione Integrativa che possono essere stoccati nelle n° 4 aree indicate nella planimetria Area essiccazione fanghi – stato di progetto e nella Relazione di modifica non sostanziale.
3. Si prende atto dei quantitativi massimi stoccabili istantaneamente nelle n° 4 aree indicate nella planimetria Area essiccazione fanghi – stato di progetto e nella Relazione di modifica non sostanziale.
4. Ferme restando le valutazioni in capo all'A.C. sulla modifica non sostanziale, per quanto riguarda il Piano di monitoraggio e controllo di competenza di questa Agenzia si prende atto dei limiti massimi di rifiuti in ingresso che possono essere presenti in impianto indicati nel prospetto presente a pag. 20 della Relazione integrativa (dichiarata assenza di stoccaggio rifiuti in ingresso presso l'evaporatore) e che comunque il limite massimo di rifiuti che possono essere presenti istantaneamente in stoccaggio/deposito sono pari a 395 Mg per i rifiuti pericolosi e 965 Mg per i rifiuti non pericolosi. Attenersi ai limiti dichiarati.
5. Prevedere per i fanghi prodotti dall'essiccatore una frequenza di analisi almeno mensile e comunque procedere all'effettuazione di accertamenti analitici in occasione di ogni cambio significativo di rifiuti trattati, a meno di cadenze minori ove specificamente prescritto da altre norme o richiesto degli impianti di destinazione. Resta in ogni caso ferma la responsabilità di SANAV per la corretta classificazione di ogni singolo carico di rifiuto una volta terminato il processo produttivo. Provvedere a riportare sul Registro di Carico e Scarico e/o su un apposito quaderno/Registro gli EER dei fanghi autoprodotti o provenienti da terzi oggetto di lavorazione, il quantitativo di fanghi trattati, le analisi effettuate, i quantitativi e la tipologia di rifiuti prodotti. L'area in cui si procede alla gestione dei fanghi dovrà essere sempre immediatamente pulita in caso di imbrattamenti della pavimentazione.
6. In generale la Ditta resta diretta responsabile di quanto previsto e prescritto dalla DGR 223/19 e dalla Circolare del Ministero dell'Ambiente n. 1121/2019, oltre che dai Piani di Emergenza, fatte salve specifiche prescrizioni ulteriori impartite dai soggetti competenti. Se nel caso in cui le modifiche proposte implicino l'aggiornamento dei documenti autorizzativi presso il competente settore dei VV.F., la Ditta ha l'obbligo procedere ad una immediata comunicazione adeguando gli atti. Nel caso in cui specifiche valutazioni o atti autorizzativi da parte del competente settore dei VV.F. implicino variazioni inerenti l'allocazione e il quantitativo massimo istantaneo di rifiuti/materiali che possono essere presenti in impianto, la Ditta ha l'obbligo di darne immediata esecuzione e comunicazione all'A.C. adeguando Relazioni e Planimetrie.
7. Aggiornare con quanto previsto in questa modifica Aia la documentazione presentata per il rinnovo dell'Autorizzazione Integrata ambientale, provvedendo ad aggiornare la Scheda I e la Scheda INT4 secondo quanto già richiesto in precedenti Conferenze di Servizi.
8. Si prende atto che, come stabilito nel DD 215 del 29.11.2012, nella Scheda Int4 non risulta possibile definire i quantitativi annuali e giornalieri per singolo CER, in quanto estremamente variabili e non quantizzabili (restando comunque validi i limiti giornalieri e annuali complessivi per rifiuti pericolosi e non pericolosi, oltre alle operazioni autorizzate; inoltre la tempistica di permanenza dei rifiuti in impianto è pari ad un massimo di 6 mesi). In ogni caso rispettare i quantitativi massimi definiti per ogni serbatoio o area di stoccaggio che la Ditta ha comunicato nelle precedenti Modifiche non sostanziali.

9. Conformemente alla BAT 2c-2d-2e-5 la Ditta deve tenere in impianto un adeguato sistema di registrazione che consenta, tra l'altro, di tracciare la posizione e l'inventario della quantità dei rifiuti presenti in impianto in ogni fase, anche a seguito di passaggi a diverse operazioni R o D. Pertanto per consentire i controlli previsti è necessario garantire un sistema di tracciabilità (Registro di Carico e Scarico e/o altri sistemi complementari) tale da consentire in modo chiaro, inequivocabile e rapido l'eventuale verifica dei tempi di stoccaggio/deposito per qualsivoglia rifiuto in ingresso oppure per eventuali rifiuti prodotti in impianto a seguito di lavorazione di altri rifiuti o per attività di gestione/manutenzione, anche a seguito dei successivi passaggi interni all'impianto, fino all'uscita dallo stesso. A tal proposito è necessario che la SANAV provveda oltre che alla compilazione del Registro di Carico e Scarico, anche alla registrazione delle attività di trattamento su appositi fogli di lavoro giornalieri in cui saranno annotati i cod. EER e le quantità dei rifiuti soggetti alle lavorazioni, oltre ai rifiuti prodotti da annotare sul Registro.
10. Per garantire il rispetto dei limiti massimi giornalieri di cui a pag. 14 della Relazione integrativa la Ditta dovrà fornirsi di adeguato sistema di tracciabilità anche integrativi che forniscano i dati relativi ai rifiuti giornalmente avviati ad operazioni R12, D13, D14, D8, D9.
11. Relativamente alla gestione, manipolazione e miscelazione dei vari rifiuti in ingresso o prodotti rispettare in generale le disposizioni di legge e quanto specificatamente autorizzato, oltre a quanto previsto dalla DGR Campania n. 8/2019 e dalle BAT di settore sul trattamento rifiuti.
12. Relativamente alla nuova modulistica relativa alla Relazione annuale di cui al DD95/2018 le Tabelle 1.8.1 e 1.8.2 in cui indicare i dati mensili per tutti i rifiuti indicati in schede I ed Int4. Riportare il valore 0 (zero) per i rifiuti non gestiti o prodotti nell'anno di riferimento. Nella Tabella 2.1.5 riportare sempre i controlli sugli stalli dei rifiuti, serbatoi, vasche, contenitori e sulla pavimentazione del comprensorio, con cadenza mensile. Per la Tab. 1.9.2 si rinvia ad eventuali determinazioni dell'Autorità Competente sulla necessità/opportunità di prevedere le verifiche decennali sul suolo conformemente a quanto previsto dall'art 29-sexies - Autorizzazione integrata ambientale, comma 6-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
13. Rispettare le aree stabilite in autorizzazione per il deposito dei rifiuti prodotti o per lo stoccaggio di rifiuti, delle materie prime e dei materiali prodotti, evitando lo spostamento e in generale il posizionamento dei rifiuti/materiali al di fuori delle specifiche aree dedicate, se non preventivamente assentito dalla Regione Campania.
14. Garantire sempre il passo d'uomo, ispezionabilità, adeguata cartellonistica, idonea etichettatura (singoli serbatoio, cisternette, cisterne, cassoni, imballi, altro) e condizioni di gestione in sicurezza per tutte le tipologie di rifiuti in deposito/stoccaggio.
15. Garantire per i cumuli di rifiuti/stoccaggi di rifiuti in cisternette altezze inferiori ai 3 metri al colmo. Nel caso di stoccaggio di altezza superiore, ma comunque non superiore a 5 metri, la Ditta dovrà presentare apposita istanza all'A.C. e conservare la verifica di stabilità in impianto per eventuali verifiche da parte degli organismi di vigilanza sulla sicurezza dei luoghi di lavoro come richiesto dalla Regione Campania nella DGR n. 08/2019.
16. Garantire nelle Aree dedicate lo stoccaggio separato per i rifiuti destinati ad operazione R rispetto a quelli destinati ad operazione D.
17. Garantire che i rifiuti gestiti in R13/D15 siano inviati ad un impianto che effettui un trattamento definitivo di recupero o smaltimento.
18. Rispettare i limiti massimi relativi ai quantitativi giornalieri e annui di rifiuti trattabili, oltre che la giacenza istantanea massima e la tempistica massima di giacenza in impianto di rifiuti. Tali limiti sono da intendersi come soglie massime per ogni singolo EER, essendo necessario comunicare all'A.C. eventuali variazioni nei rifiuti gestiti e/o necessità di aumento di queste soglie.
19. In generale la Ditta resta diretta responsabile di quanto previsto e prescritto dalla DGR 223/19 e dalla Circolare del Ministero dell'Ambiente n. 1121/2019, oltre che dai Piani di Emergenza, fatte salve specifiche prescrizioni ulteriori impartite dai soggetti competenti. Se specifiche valutazioni o atti autorizzativi da parte del competente settore dei VV.F. implicino variazioni inerenti l'allocazione e il quantitativo massimo istantaneo di rifiuti/materiali che possono essere presenti in impianto, la Ditta ha l'obbligo di darne immediata esecuzione e comunicazione all'A.C. adeguando Relazioni e Planimetrie, anche con riferimento alle richieste di cui al punto precedente.

20. Per eventuali EER per rifiuti non attualmente preventivabili tra i rifiuti prodotti in questa fase prevedere comunque di allocarli nelle aree destinate al deposito/stoccaggio. Il Responsabile tecnico dell'impianto dovrà curare la corretta applicazione delle procedure di gestione degli eventuali rifiuti generati in caso di eventi emergenziali e di tutte le azioni necessarie (anche preventive) per mitigare gli impatti applicando quanto previsto da specifiche Direttive/Linee Guida e provvedendo eventualmente ad aggiornare i Piani di emergenza.
21. I rifiuti la cui ubicazione da planimetria è prevista all'esterno dovranno essere sempre protetti dall'azione degli agenti atmosferici (vento, pioggia, neve) ove tecnicamente possibile, prevedendo in ogni caso adeguati interventi di mitigazione sulle emissioni come prescritti dai soggetti competenti.
22. Prevedere un sistema di rapida pulizia dei piazzali esterni ed interni a seguito di potenziali sversamenti di liquidi o percolati durante le fasi di conferimento, nonché a causa di eventi accidentali. In particolare dotare le zone dell'attività potenzialmente soggette allo sversamento accidentale di presidi atti a ricoverare materiali adsorbenti o similari da utilizzarsi quali misure di sicurezza d'emergenza (MISE).
23. Prevedere la sistematica pulizia dei piazzali esterni ed interni successivamente all'espletamento di attività dell'impianto che possano determinare imbrattamenti della pavimentazione, in particolare con materiali pulverulenti.
24. Tenere in impianto oltre ai Registri/Quaderni di manutenzione e controllo, anche un Registro degli incidenti e un Piano di gestione dei residui come prescritto dalle BAT di settore.
25. Prevedere il monitoraggio, con frequenza prevista nel Piano di Monitoraggio e controllo dell'integrità della impermeabilizzazione della pavimentazione (interna ed esterna all'opificio), dei cordoli di contenimento e di ogni altra struttura atta alla tutela del suolo. Dovranno inoltre essere monitorati i punti di stoccaggio dei rifiuti e delle materie prime, oltre alle capacità contenitive e integrità dei contenitori/serbatoi e dei bacini di contenimento. L'attività in questione dovrà essere tracciata nel rispetto delle BAT di settore da specifiche annotazioni del Responsabile Tecnico, facente parte dell'attività di monitoraggio e controllo da inserire nel Report annuale (Tab. 2.1.5) e negli appositi Registri/Quaderni di manutenzione e controllo dell'impianto.
26. ARPAC si riserva, di concerto e su indirizzo dell'Autorità Competente/Enti preposti, conformemente a specifiche direttive regionali/nazionali, di prelevare almeno n°4 campioni di rifiuti in ingresso e/o di rifiuti/materiali prodotti nel corso della validità dell'autorizzazione con costi di campionamento e oneri di laboratorio a carico della Ditta.

## **B – COMPONENTE ARIA.**

27. Si prende atto della modifica non sostanziale apportata al ciclo produttivo e si prescrive di adottare tutte le modalità di conduzione dell'impianto atte al contenimento delle emissioni diffuse.
28. Integrare la documentazione presentata per il riesame con valenza di rinnovo dell'AIA, con le previste *modiche non sostanziali*.  
Parimenti, si chiede di riportare nella suddetta documentazione:
  - a. le caratteristiche del nuovo impianto di abbattimento del tipo scrubber che andrà a sostituire quello danneggiato in seguito all'evento incendiario verificatosi nella notte tra il 20 e il 21 agosto 2023, così come comunicato con nota acquisita al prot.º ARPA Campania con il n° 53260/2023 del 30.8.23, e la relativa scheda tecnica;
  - b. il tempo massimo di ripristino della linea di aspirazione, convogliamento e abbattimento relativa al punto di emissione E1.

## **Prescrizioni UNIVERSITA'**

Con nota PG n. 20775 del 12.01.2024 l'Università Parthenope ha trasmesso il parere con cui la stessa ha ritenuto ammissibile la modifica non sostanziale proposta, richiedendo che le precisazioni trasmesse dalla Ditta in data 22.12.2023 vengano riportate chiaramente all'interno della documentazione che la stessa società produrrà per la procedura di riesame con valenza di rinnovo tuttora in corso

- **di prescrivere** inoltre alla Ditta di comunicare con almeno 15 giorni di anticipo la data di inizio del trattamento dei fanghi palabili e dei nuovi EER oggetto della presente modifica;

- **di rispettare** quanto prescritto nell'autorizzazione DD n. 49 del 05.08.2015 e successive modifiche non in contrasto con il presente atto;
- **di precisare** che l'autorizzazione è sempre subordinata all'esito dell'informativa antimafia della Prefettura competente, per cui una eventuale informazione positiva comporterà la cessazione immediata dell'efficacia dei provvedimenti di autorizzazione;
- **di ribadire** che SANAV srl è tenuta al versamento delle tariffe relative ai controlli da parte dell'ARPAC, determinate secondo gli allegati IV e V del D.M. n. 58 del 06.03.2017 e DGR n. 43 del 09.02.2021, salvo diverse disposizioni in merito, come segue:
  - a. **“Le tariffe per i controlli in situ ed eventuali campionamenti** devono essere versate all'ARPAC dietro presentazione da parte della stessa del resoconto sulle attività svolte presso l'impianto, con allegato il computo dettagliato dell'importo dovuto, calcolato sulla base dell'allegato A alla DGRC n.43/2021”, come da disposizione della DG501700PG n. 91822 del 21.02.2023, dandone comunicazione a questa UOD;
  - b. **il versamento di € 300,00 annuo, previsto per le verifiche d'Ufficio dalla DGRC n. 43/21**, deve essere versato alla Regione Campania tramite la Piattaforma mypay – PagoPA, accessibile al seguente link:<https://mypay.regione.campania.it/pa/home.html>, cod. tariffa 552.
- **di notificare** il presente provvedimento alla ditta SANAV srl, all' ARPAC Campania Dipartimento provinciale di Benevento, al Comune di Benevento, al Consorzio ASI di Benevento, all'ASL BN1, alla Provincia di Benevento e all'Università Parthenope;
- **di trasmettere**, per via telematica, copia alla Segreteria di Giunta e alla sezione “Casa di vetro” del portale regionale per adempiere agli obblighi di pubblicazione.

Ai sensi dell'art. 3 comma IV della L. 7.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Ing. Michele Rampone